

STATUTO DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO “CHAMOIS”

NOTE: Statuto approvato dall’assemblea del consorzio di miglioramento fondiario “Chamois” con deliberazione assunta in data 24 marzo 2002. Verifica di conformità alle disposizioni della legge regionale 8 Gennaio 2001 n.3 effettuata in data 11 giugno 2010.Modificazione dell’art. 9 primo comma approvato con deliberazione dell’assemblea generale degli utenti in data 23 novembre 2014 e con decreto dell’assessore all’agricoltura e risorse naturali n.4 del 13 febbraio 2015.

—’—

Modifiche approvate dall’assemblea generale dei consorziati del 28 giugno 2025 da sottoporre alla verifica di conformità dell’assessore all’agricoltura e risorse naturali:

- art. 1 comma 2
- art. 2 comma 1 e aggiunta comma 2
- art. 3 allineamento scopi a legge regionale
- art. 6 comma 1 e comma 5
- art. 9 comma 2
- art. 10 punto 6, 18, 23,24.
- art. 11 comma 2 aggiunto comma 4
- art. 18 aggiunto comma 7
- art. 20 comma 7
- art. 32 comma 1, aggiunto comma 2
- art. 33 aggiunta comma 4
- art. 36 comma 1
- art. 40 comma 1
- art. 45 riformulato
- art. 47 comma 1

**Consorzio di Miglioramento fondiario "Chamois" (CMF) nella seduta del
Modifiche rispetto allo statuto 2015 approvate dall'assemblea generale dei
consorziati del 28 giugno 2025**

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CHAMOIS

CAPO I Denominazione - Sede - Comprensorio - Scopi

Art. 1: Natura giuridica e sede

Il Consorzio di miglioramento fondiario **CHAMOIS** di seguito denominato Consorzio, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale del 4 marzo 1987 n. 188, svolge le funzioni previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni ed è retto dal presente Statuto. **Il Consorzio è un Ente di natura privata, senza scopo di lucro, che compie un'opera di interesse generale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Il Consorzio ha sede in CHAMOIS.**

Art. 2: Perimetro e superficie

Fanno parte del Consorzio tutti i proprietari degli immobili **agricoli ed extra agricoli che ricevono o possono ricevere benefici dall'attività di miglioramento fondiario già realizzata ovvero da realizzare** rientranti nell'ambito del perimetro del relativo comprensorio territoriale, di cui all'allegato "A" al presente statuto.

La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato è acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel catasto consortile.

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie di ha 1449,00,41 ricadente nell'intero Comune di CHAMOIS.

Il perimetro consortile è quello risultante dalle planimetrie catastali allegate al presente statuto sub "B" ed ha i seguenti confini:

a Nord: Comune di VALTOURNENCHE; a Est:
Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ'; a Sud:
Comune di La MAGDELEINE; a Ovest: Comune
di AYAS.

Art. 3: Scopo

Il Consorzio ha lo scopo di perseguire il miglioramento dei terreni nel suo comprensorio ai fini di una migliore utilizzazione agricola così elencati:

- a) allo sviluppo, tutela, valorizzazione delle produzioni pastorali, agricole e forestali;
- b) alla regimazione delle acque ed alla distribuzione delle acque irrigue tra i consorziati per un uso razionale e integrato della risorsa idrica;
- c) alla difesa del suolo;
- d) alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali.
- e) alla riorganizzazione fondiaria;

Per l'attuazione delle finalità di cui al comma precedente il Consorzio provvede:

- 1. alla migliore utilizzazione e distribuzione e razionalizzazione delle risorse idriche all'interno del proprio comprensorio;
- 2. all'esecuzione e alla manutenzione delle opere irrigue ed interventi connessi d'interesse specifico dei singoli fondi;
- 3. alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere di miglioramento fondiario;
- 4. all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di interesse comune; ivi compresa la ricomposizione fondiaria in quanto necessaria per l'attuazione degli scopi istituzionali favorendo l'esecuzione, l'ampliamento, il potenziamento e la trasformazione degli impianti e delle opere di miglioramento fondiario;
- 5. alla costruzione, sistemazione e riattamento di acquedotti rurali, canali irrigui, strade interpoderali, impianti di irrigazione e di fertirrigazione;
- 6. alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di opere, finalizzate alla valorizzazione delle produzioni pastorali agricole e forestali ed alla riduzione dei costi gestionali;
- 7. alla partecipazione a società di capitali, società consortili o consorzi ai fini di meglio perseguire gli scopi di cui alle lettere precedenti purché gli utili derivanti siano utilizzati per servizi e attività nel settore agricolo di competenza a favore dei consorziati.
- 8. al dissodamento, spietramento ed altre attività ed opere necessarie alla sistemazione ed alla coltura di terreni, ivi compresa l'erezione e/o sistemazione di muri di sostegno;
- 9. effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, ritenute necessarie per il regolare funzionamento delle attività

Il Consorzio assumerà tutte le iniziative necessarie al raggiungimento delle finalità sopra elencate e, in particolare ma a solo titolo esemplificativo, potrà: assumere tutte le opportune iniziative per la tutela degli interessi dei consorziati; ricondotto sopra

prestare o assumere garanzie di qualsiasi genere, acquisire finanziamenti e godere di linee di credito, effettuare mutui a favore dei consorziati. Ricondotto sopra

CAPO II Organi del Consorzio

Art. 4 : Organi

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 5: Assemblea

Fanno parte dell'Assemblea generale i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consorziale.

Qualora debbasi trattare problemi riguardanti esclusivamente determinate zone del comprensorio, possono essere convocati in assemblea i consorziati direttamente interessati. L'approvazione definitiva dei progetti anche se ai soli rilievi zonalì è demandata all'Assemblea generale.

Art. 6: Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente previa deliberazione del Consiglio direttivo mediante: manifesto da pubblicarsi all'Albo pretorio del Comune ricadente nel comprensorio, nelle bacheche comunali delle singole frazioni **e inviato per mail ai consorziati che hanno comunicato il loro indirizzo e-mail e in forma cartacea ai consorziati residenti che hanno comunicato di non disporre di internet.**

Le formalità di cui al precedente comma devono essere effettuate almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Scaduti i termini di pubblicazione, sul manifesto viene annotata la data e il luogo di esposizione, sottoscritti dal segretario o dal presidente, ed una copia è conservata presso il Consorzio.

Nel manifesto debbono indicarsi: il luogo ove si svolge l'assemblea, il giorno e l'ora della riunione, i quorum costitutivi e deliberativi, con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, l'ora di apertura e di chiusura delle votazioni. Nel manifesto deve essere riportato il contenuto dei successivi articoli 18 e 19 del presente statuto.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea può essere convocata a seguito di richiesta inoltrata al Presidente e al collegio dei revisori dei conti da un terzo dei componenti il consiglio direttivo o da

1/10 ovvero un decimo dei consorziati. Qualora il Presidente non vi provveda, entro il termine di 30 giorni spetta ai revisori dei conti convocare l'assemblea.

Art. 7: Validità e sede dell'assemblea

L'assemblea è convocata ai sensi dell'art. 6 nel Comune di CHAMOIS ove ha sede il Consorzio o in altro luogo pubblico.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei consorziati e questi rappresentino più della metà della superficie consorziale.

In seconda convocazione, che ha luogo trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia la superficie rappresentata.

Per la validità delle deliberazioni assunte dall'assemblea, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Rimangono comunque fermi i limiti fissati dalla legge in punto di quorum strutturale e funzionale dell'assemblea straordinaria.

Art. 8: Attribuzioni dell'assemblea

Spetta all'assemblea:

- a) eleggere il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dei conti;
- b) deliberare sulle modifiche dello statuto consortile, salva la facoltà per il consiglio direttivo di aggiornare lo statuto stesso per conformarlo a nuove norme di legge e di regolamento;
- c) deliberare sulle modifiche del comprensorio territoriale del consorzio;
- d) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- e) deliberare su tutte le questioni di carattere straordinario quali:
 - 1) la realizzazione di nuove opere, salve le competenze del consiglio direttivo per gli atti esecutivi;
 - 2) l'accensione di prestiti o mutui passivi;
 - 3) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere di miglioramento fondiario;
 - 4) l'autorizzazione al Presidente a stare in giudizio nei confronti di terzi non consorziati per la tutela dei diritti e delle ragioni del consorzio;
 - 5) la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di gestione del territorio in relazione alle leggi regionali esistenti in materia di protezione della natura e di salvaguardia degli equilibri ecologici;
 - 6) deliberare su ogni altra materia riguardante il funzionamento del consorzio che non sia di competenza specifica degli altri organi.
 - 7) [fusione e aggregazione con altri Consorzi di Miglioramento Fondiario della VdA.](#)

Art. 9 : Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da n. **CINQUE** membri eletto dall'assemblea con i quorum costitutivi di cui all'art. 7.

Non sono eleggibili a membri del consiglio direttivo:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) i funzionari dello Stato o della Regione cui competano funzioni di vigilanza sulla amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti del Consorzio;
- g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- i) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- j) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
- k) coloro che hanno rapporti di lavoro o incarichi professionali con il consorzio;
- l) coloro che hanno in corso un contenzioso finanziario nei confronti del Consorzio.

Non possono far parte del consiglio direttivo contemporaneamente:

- aa) gli ascendenti e i discendenti;
- bb) gli affini in linea retta;
- cc) i fratelli;
- dd) i coniugi;
- ee) il suocero ed il genero;

Art. 10: Funzioni del consiglio direttivo

Spetta al Consiglio:

- 1) eleggere, nel suo seno, il presidente ed il vice presidente;
- 2) deliberare la convocazione dell'assemblea e stabilirne il relativo ordine del giorno;
- 3) redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- 4) proporre all'assemblea le modifiche allo statuto;
- 5) deliberare sui programmi di attività del consorzio;
- 6) deliberare in merito ai progetti esecutivi relativi alle opere di **miglioramento fondiario e al loro funzionamento, ivi comprese le opere promosse e gestite dai consorziati;**

- 7) deliberare sui piani di ripartizione delle spese concernenti l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere nonché il funzionamento del consorzio;
- 8) deliberare sui ruoli di contribuenza stabiliti sulla base dei piani di ripartizione delle spese e del bilancio preventivo;
- 9) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società od associazioni, che siano di interesse per il consorzio;
- 10) deliberare di stare o resistere in giudizio nei confronti dei consorziati per la tutela dei diritti e delle ragioni del consorzio;
- 11) deliberare sui servizi di esattoria e di cassa;
- 12) provvedere all'organizzazione e al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, all'assunzione, al licenziamento e comunque alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale consortile, nonché ai provvedimenti disciplinari che lo riguardano, in base ai regolamenti e alle norme per il funzionamento dei servizi secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale;
- 13) approvare i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per i rapporti con il personale dipendente;
- 14) deliberare le compravendite di beni immobili e mobili, le anticresi, le permuthe, gli affitti, l'enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca o servitù e le cessioni di credito;
- 15) deliberare le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali;
- 16) stabilire le condizioni per i singoli appalti, i cottimi, i lavori in economia, le forniture e le locazioni di terreni, ripe ed altre pertinenze e di canali;
- 17) provvedere alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere consortili;
- 18) stabilire le sanzioni da applicarsi ai consorziati in caso di inosservanza dello statuto, dei regolamenti interni;
- 19) pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati;
- 20) autorizzare tutte le spese ed eseguire tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del consorzio, in conformità alle norme vigenti, allo statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea;
- 21) nominare i componenti del seggio elettorale;
- 22) porre in essere qualsiasi altro atto di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché di disposizione e di alienazione, non attribuito espressamente alla competenza di altri organi.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, sempre definendo preliminarmente l'ampiezza della delega.

Art. 11: Convocazione del consiglio

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente, non meno di due volte all'anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri mediante email indirizzata al consorzio o lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo in presenza nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente **o nel caso in cui uno o più componenti siano impossibilitati, in via telematica.**

Le modalità di convocazione vengono stabilite dal Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza.

Al Consiglio possono partecipare, al fine di illustrare specifiche attività attinenti alle funzioni in capo allo stesso, esperti o gruppi di lavoro su invito.

Art. 12 : Adunanze del consiglio

Le adunanze sono indette in unica convocazione.

Le delibere vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio direttivo, in assenza del Presidente e del Vice Presidente elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.

Art. 13: Il Presidente – funzioni

Il Presidente, che ha legale rappresentanza del Consorzio:

- a) convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, ne apre e chiude le relative sedute e dirige le discussioni;
- b) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, il segretario del consorzio;
- c) firma i ruoli di contribuenza;
- d) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello statuto;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
- f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo;
- g) ordina i pagamenti e le riscossioni;
- h) presiede alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di forniture.

Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.

Art. 14: Il vice Presidente

Il vice Presidente sostituisce il presidente impedito o assente.

Art. 15: Elezione del Presidente e del vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione, presieduta dal consigliere anziano, da convocarsi da parte del Presidente del consorzio uscente

non oltre trenta giorni dalla data delle elezioni del consiglio direttivo. Nella stessa seduta il consiglio direttivo elegge anche il vice Presidente del consorzio.

Per l'elezione del Presidente e del vice Presidente è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo e la maggioranza assoluta dei voti. Dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

Art. 16: Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da TRE membri eletti dall'assemblea scegliendoli anche tra persone estranee al Consorzio.

Sono cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nel precedente art. 9 del presente statuto, terzo comma, ad esclusione della lettera e) di esso. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio direttivo e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il secondo grado. Non possono parimenti essere eletti revisori coloro i quali hanno un rapporto di prestazione d'opera retribuita con il consorzio.

I componenti del Collegio durano in carica TRE anni e sono rieleggibili. Il

Collegio dei Revisori dei conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) presenta all'Assemblea una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista annualmente il conto di cassa;
- d) assiste alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto qualora siano trattate questioni di tipo contabile.

I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità, deve chiedere al Consiglio direttivo l'immediata convocazione dell'Assemblea.

Delle riunioni del Collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione dei presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

CAPO III Diritto al voto – Delega – Attribuzioni del numero di voti Elezioni

Art. 17: Diritto al voto attivo e passivo

Hanno diritto al voto i proprietari degli immobili iscritti nel catasto ed i rispettivi mandatari, che abbiano compiuto gli anni diciotto.

Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali. Per i falliti e per i sottoposti ad amministrazione controllata o giudiziaria il diritto di voto è esercitato dal curatore o dal commissario giudiziale.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale deve essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote.

Per i terreni nei quali l'usufrutto è diviso dalla proprietà, il voto è espresso dal proprietario o dall'usufruttuario, in relazione a chi sostiene le spese inerenti al consorzio.

Art. 18: Delega

Ciascun consorziato può esercitare il proprio diritto di voto a mezzo di altra persona anche estranea al consorzio purché maggiore di età e munita di delega.

La delega deve essere conferita con atto scritto.

Ciascun soggetto non può cumulare più di tre deleghe valide ciascuna per l'espressione di un voto intero.

I genitori possono essere rappresentati dai rispettivi figli maggiorenni e viceversa, senza necessità di presentare delega scritta.

Le deleghe debbono essere presentate al Consorzio prima dell'inizio delle votazioni.

I rappresentanti di cui all'articolo che precede ed al quarto comma del presente articolo sono equiparati ai consorziati e possono ricoprire tutte le cariche di cui al presente statuto a nome dei rappresentanti.

In caso di comunione, il voto è espresso da uno dei partecipanti a cui sia stata conferita la delega dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato; in assenza di delega l'esercizio del voto è riservato al primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante agli atti del consorzio.

Art.19: attribuzione del numero di voti

Il numero dei voti cui ciascun consorziato ha diritto nell'assemblea è determinato in un voto per ciascun consorziato qualunque sia il suo possesso fondiario.

Art. 20: Elenco degli aventi diritto al voto

Gli aventi diritto al voto è costituito dall'elenco dei proprietari degli immobili iscritti nel catasto aventi i requisiti di cui all'art. 17.

Esso è formato a cura del Consiglio direttivo e contiene nome, cognome e data di nascita dei consorziati componenti l'assemblea, nonché l'indicazione delle superfici rappresentate.

L'elenco deve essere redatto sulla base dei dati catastali.

L'elenco è pubblicato per dieci giorni consecutivi all'albo consorziale o all'albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, dandone comunicazione scritta in luoghi pubblici frequentati, almeno trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea.

Contro l'elenco possono essere presentati reclami che devono pervenire al Consiglio direttivo entro i cinque giorni successivi all'ultimo di pubblicazione via email.

In base all'esame dei reclami il Consiglio direttivo introduce le necessarie variazioni all'elenco.

Le determinazioni motivate sui reclami devono essere comunicate con lettera o email agli interessati dal Consiglio direttivo cinque giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Art. 21: Liste dei candidati

I consorziati aventi diritto di voto, possono presentare liste di candidati scelti fra gli aventi diritto di voto o loro rappresentanti ai sensi degli articoli 17 e 18, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche.

I consorziati possono votare scegliendo tra le varie liste ovvero, in caso di mancata presentazione delle liste tra gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano.

Art. 22: Costituzione del seggio per l'elezione dei consiglieri

Per l'espletamento delle operazioni elettorali viene costituito apposito seggio composto dal Presidente del consorzio o dal vice Presidente, da tre scrutatori scelti dall'assemblea e dal segretario, nominato dal Consiglio direttivo o, in mancanza di questi, persona idonea, nominata dall'Assemblea.

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che insorgono nel corso delle operazioni di voto. Tali decisioni vengono riportate nel verbale.

Subito dopo la chiusura delle votazioni gli scrutatori procedono allo scrutinio, previo riscontro del numero dei voti rappresentanti dalle schede contenute nell'urna con quello dei voti complessivamente spettanti a coloro che hanno votato.

I componenti del seggio devono sottoscrivere i verbali. Qualora qualche componente dissentisse da quanto verbalizzato, in toto o in parte, pone in calce le osservazioni ritenute opportune, sottoscrivendole.

Art. 23: Validità delle elezioni

Le elezioni sono valide nei modi e nelle forme previste all'art. 7 del presente statuto.

Art. 24: Elezione - votazione a scrutinio segreto

Le elezioni si svolgono esclusivamente mediante votazione a scrutinio segreto.

Nei locali adibiti alle operazioni elettorali sono ammessi soltanto gli aventi diritto al voto.

Chi si presenta a votare per delega deve consegnare al seggio l'atto di delega.

Uno scrutatore consegna ad ogni votante, dopo averne constatato l'identità, tante schede quante corrispondono ai voti ai quali egli ha diritto.

Le schede consegnate devono riportare il timbro del Consorzio.

L'elettore può indicare sulla scheda un numero di nominativi non superiore ai componenti dell'organo da eleggere scegliendo tra liste dei candidati diverse ovvero, in caso di mancata presentazione di liste, tra gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Le schede votate vengono depositate da uno scrutatore nell'apposita urna e uno degli scrutatori fa annotazione, sopra l'elenco degli aventi diritto al voto, del numero di schede da ciascuno votate.

La votazione si chiude all'ora stabilita nel manifesto di convocazione dell'assemblea.

Possono votare gli elettori che a quell'ora si trovino nella sala e che ancora non abbiano partecipato alle votazioni.

Art. 25: Scrutinio

Chiusa la votazione, uno scrutatore apre le urne, controlla che il numero delle schede, quale è indicato dall'art. 24, corrisponda a quello dei voti espressi.

Riposte quindi le schede nelle urne, uno scrutatore le estrae, le apre, ne dà lettura ad alta voce, mentre due scrutatori registrano in apposite liste l'esito della votazione e, nel caso di elezioni, il nome dei candidati ed i voti da ciascuno riportati.

Del risultato di tale riscontro viene redatto un verbale di votazione.

Il Consiglio direttivo, non oltre venti giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni ed i nominativi degli eletti.

Rimangono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano.

Art. 26: Contestazioni

Il seggio decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse insorgere in merito alle votazioni ed alle operazioni relative.

L'esito della votazione è pubblicato all'albo consorziale dei Comuni interessati.

Contro la decisione del seggio è ammesso reclamo al Consiglio direttivo neo eletto entro cinque giorni dalla pubblicazione.

Art. 27: Risoluzioni delle contestazioni

Il Consiglio direttivo neo eletto, in apposita seduta non oltre venti giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli

eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni ed i nominativi degli eletti. Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche consigliere, oppure se qualche consigliere validamente eletto mediante atto scritto dichiara, entro dieci giorni dalla nomina, di non accettare la carica, resta eletto chi ha ottenuto successivamente il maggior numero di voti.

Art. 28: Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in materia di elezione si applicano le norme che regolamentano il rinnovo delle amministrazioni comunali.

Art. 29: Rinuncia degli eletti

Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti, come previsto dal successivo articolo 30, il Consiglio direttivo procede alla proclamazione integrativa del subentrante ai sensi del comma secondo del citato articolo.

Art. 30: Accettazione degli eletti

L'elezione si perfeziona con l'accettazione che deve essere formalizzata nella prima adunanza del Consiglio direttivo successiva alle elezioni. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo dovrà contenere all'ordine del giorno la proclamazione degli eletti in modo da garantire l'eventuale comunicazione di non accettazione.

In difetto di accettazione della comunicazione, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore.

Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile valgono le norme del successivo art. 34.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio direttivo procede a nuova elezione.

Nelle nomine del Presidente, dei consiglieri e dei revisori, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Art. 31: durata cariche

Il Presidente, i consiglieri e i revisori dei conti durano in carica TRE anni e sono rieleggibili.

I titolari degli organi del Consorzio entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 30.

Qualora le nuove cariche non siano state elette gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, sino

all'elezione del nuovo organo che deve comunque avvenire entro sei mesi dalla scadenza stessa.

Art. 32: Dimissioni

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata AR diretta al Consorzio o con PEC all'indirizzo del CMF (cmfchamois@pec.confcooperative.it).

Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta la comunicazione per iscritto.

Art. 33: Decadenza delle cariche

La decadenza delle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravviene una causa di ineleggibilità.

Decadono coloro che senza giustificato motivo non partecipino **TRE** volte consecutive alle riunioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 37.

Decadono dalla carica anche coloro per i quali, dopo la nomina, vengono a verificarsi le condizioni di incompatibilità di cui al precedente art. 9. Decadono inoltre i Consiglieri che per effetto di trasferimenti di proprietà non si trovino più nell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'art. 20.

Qualora il collegio dei revisori dei conti accerti gravi irregolarità, chiede al consiglio direttivo l'immediata convocazione dell'assemblea, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2.

La decadenza dei Consiglieri e dei Revisori è pronunciata dal Consiglio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

La cessazione della qualità di proprietario o di delegato comporta la perdita delle cariche consorziali.

Art. 34: Vacanza di cariche

Quando il Presidente o il Vice Presidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, o sono dimissionari deve essere convocato entro un mese il Consiglio direttivo per provvedere alla loro sostituzione.

In caso di mancata convocazione del Consiglio da parte del Presidente, vi provvede il vice Presidente dalla data delle dimissioni del Presidente, oppure in mancanza il consigliere anziano di età.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituti.

Per il Consiglio direttivo, in caso di decadenza delle cariche, rinuncia o cessazione per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione dei Consiglieri decaduti o uscenti mediante chiamata di coloro che nelle ultime elezioni hanno ottenuto successivamente il maggior numero di voti, quando le sostituzioni sono contenute nella metà del numero dei Consiglieri.

Nel caso che il numero dei componenti il Consiglio direttivo risulti ridotto a meno della metà più uno, l'Assemblea deve essere convocata da parte del Presidente uscente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 primo comma, entro tre mesi dalla vacanza per l'integrazione del Consiglio stesso. ² In tal caso l'ordine del giorno dell'assemblea dovrà prevedere il solo rinnovo delle cariche.

La sostituzione dei Revisori dei Conti segue le modalità previste dal presente articolo per il Consiglio direttivo.

Art. 35: Gratuità delle cariche – rimborso delle spese

Le funzioni dei titolari degli organi consorziali sono personali e gratuite.

Il Consiglio direttivo può riconoscere un'indennità di carica al presidente, al vice Presidente, ai consiglieri o ai revisori dei conti nel caso che a questi siano affidati incarichi speciali. Possono inoltre essere loro rimborsate le spese vive sostenute per espletare gli incarichi loro affidati nell'interesse del consorzio.

Art. 36: Attività di segreteria

Il Consorzio [si avvale](#) di un segretario/a scelto dal Consiglio direttivo. Detta collaborazione è regolamentata da apposita convenzione.

Il Segretario del Consorzio assiste alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti senza diritto di voto. Nel caso che si discutano questioni riguardanti il segretario, fungerà da segretario il più giovane dei presenti.

Art. 37: Interesse in conflitto

Il componente l'organo che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve astenersi dal partecipare alla deliberazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando la responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 38: Votazioni

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

Gli astenuti non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei presenti, non ai fini del computo dei voti.

Art. 39: Verbali delle sedute degli organi consorziali

Per ogni adunanza viene redatto un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, ai partecipanti se trattasi di modifica dei confini comprensoriali, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, abbiano fatto richiesta di verbalizzazione, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

Dal verbale deve risultare pure la constatazione della regolarità delle adunanze.

Ogni intervenuto alla riunione ha diritto di fare inserire nel verbale della seduta le proprie dichiarazioni.

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori quando questi abbiano accertato l'esito delle votazioni. Qualora qualche componente dissentisse da quanto verbalizzato pone a calce del verbale le osservazioni ritenute opportune, sottoscrivendole.

Art. 40: Pubblicazione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea e gli ulteriori verbali del Consiglio Direttivo devono essere pubblicate all'albo pretorio del Comune di Chamois **ed inviate via e-mail ai consorziati che abbiano comunicato il loro indirizzo e-mail.**

I verbali delle operazioni elettorali sono pubblicati all'albo pretorio del Comune di Chamois, per una durata di quindici giorni consecutivi.

Art. 41: Ricorsi

Contro le deliberazioni, gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dalla data di adozione delle medesime o entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Contro le deliberazioni dell'assemblea, gli interessati possono ricorrere. La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo: il Consiglio direttivo può sospendere l'atto impugnato, sopra istanza del ricorrente o d'ufficio, ove lo ritenga opportuno.

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dall'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente. L'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

Art.42: Copia delle deliberazioni

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali nonché degli atti e dei documenti riguardanti l'attività del consorzio e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime.

CAPO IV

Esercizio Finanziario - Preventivo - Consuntivo - Contribuenza Riscossione - Cassa

Art. 43: Catasto

Le proprietà consorziali vengono descritte in un catasto consortile, distinte per Comuni. Nel catasto, e nell'elenco di cui all'art. 20, devono essere introdotte le variazioni segnalate dagli interessati almeno dieci giorni prima di ogni assemblea e accertate dal Consiglio direttivo.

Art. 44: Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio coincidendo con l'anno solare, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 45: Criteri per il riparto dei contributi e Massima esposizione economica

Le spese per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere sono ripartite sulla base dell'estensione della superficie dei terreni interessati e dei loro accessi alle acque irrigue. Le spese necessarie al funzionamento del consorzio sono suddivise per la superficie del comprensorio consortile e degli accessi dei vari fondi alle acque consortili

Tali riparti sono fissati dal Consiglio direttivo.

La deliberazione del Consiglio direttivo relativa alla ripartizione delle spese deve essere pubblicata in conformità alle norme del presente statuto, o all'albo consorziale, per una durata di quindici giorni consecutivi.

Per interventi superiori a 100mila Euro è necessaria la deliberazione da parte dell'assemblea.

Art. 46: Tesoriere e esattore: modi di riscossione e di pagamento

Le contribuzioni consorziali vengono rimosse dal tesoriere e dall'esattore in base ad appositi ruoli.

Le somme in tal modo realizzate ed ogni altra dovuta al consorzio, vengono versate dal tesoriere, autorizzato ad esigerle ed a rilasciare quietanza, per i titoli e nelle forme risultanti dalle corrispondenti riversali di incasso.

Il tesoriere introita le entrate consorziali ed effettua i pagamenti in base ed in conformità dei mandati regolarmente emessi.

Il tesoriere è tenuto inoltre ad incassare tutte le somme che gli pervengono direttamente a favore del Consorzio, anche in assenza degli ordinativi di riscossione, dandone immediata notizia per la convalida dell'operazione e per

l'emissione da parte del Consorzio del corrispondente ordinativo di riscossione. Il tesoriere dà esecuzione ai mandati di pagamento secondo il contratto di tesoreria.

Le funzioni di tesoriere del Consorzio possono essere affidate ad un Istituto di credito.

L'affidamento all'Istituto di credito può avvenire mediante trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa, tra almeno due Istituti di credito alle condizioni stabilite dal Capitolato speciale di appalto.

Alla fine dell'esercizio il tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti.

Art. 47: Conservazione delle opere consorziali

Alla luce delle modifiche dello statuto, se necessario, si andranno a modificare le disposizioni contenuti nei regolamenti adottati dal consorzio di miglioramento fondiario.

Art. 48: Inadempimenti e danni – esecuzione d'ufficio

Ove i consorziati danneggino le opere consorziali, derivino abusivamente le acque consorziali, ne provochino o favoriscano la dispersione d'acqua e la deviazione o manomettano gli impianti, l'amministrazione consorziale si riserva di denunciare e agire in via giudiziaria per il risarcimento dei danni e di provvedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori occorrenti per ripristinare il buono stato delle cose, con rivalsa mediante l'imposizione di un contributo suppletivo.

I consorziati possono evitare tali provvedimenti, ripristinando direttamente lo stato delle cose, previa autorizzazione e sotto stretta sorveglianza e collaudo del Consorzio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49: Periodo transitorio

Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del presente Statuto e quella della nomina dei nuovi Consiglieri, l'amministrazione consorziale sarà gestita dal Consiglio direttivo uscente.

Art. 50: Approvazione dello statuto

Il presente Statuto deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale ed entra in vigore dalla data di acquisizione del visto di conformità da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e risorse naturali.

Art. 51: Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni legislative nazionali vigenti per la specifica materia dei Consorzi di miglioramento fondiario nonché le norme del Codice Civile che disciplinano l'istituto consortile e che si intendono qui integralmente riprodotte.

FIRMA SEGRETARIO

FIRMA PRESIDENTE

Note:

- La denominazione deve essere quella risultante dall'atto di costituzione o di riconoscimento ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e depositato presso l'Assessorato dell'agricoltura e risorse naturali.
- La variazione della perimetrazione consorziale approvata dall'assessore all'agricoltura e risorse naturali implica necessariamente la variazione della superficie totale del Consorzio e della descrizione del comprensorio indicati all'articolo 2, che non rientrano fra le variazioni che abbisognano di ulteriore approvazione in quanto già approvate con decreto assessorile.
- Il numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti è a discrezione del consorzio. Deve essere contenuto fra i 3 ed i 5 membri ed in numero dispari.
- In questo caso, mancando la maggioranza, il Consiglio direttivo non può procedere ad alcuna deliberazione.

INDICE

Capo I	<u>Denominazione – sede – comprensorio – scopi</u>
art. 1	Natura giuridica e sede
art. 2	Perimetro e superficie
art. 3	Scopo
Capo II	<u>Organi del consorzio</u>
art. 4	Organi
art. 5	Assemblea
art. 6	Convocazione dell'assemblea
art. 7	Validità e sede dell'assemblea
art. 8	Attribuzioni dell'assemblea
art. 9	Consiglio direttivo
art. 10	Funzioni del consiglio direttivo
art. 11	Convocazione del consiglio
art. 12	Adunanze del consiglio
art. 13	Il Presidente – funzioni
art. 14	Il vice Presidente
art. 15	Elezione del Presidente e del vice Presidente
art. 16	Collegio dei Revisori dei conti
Capo III	<u>Diritto al voto – delega – attribuzioni del numero di voti – elezioni</u>
art. 17	Diritto al voto attivo e passivo
art. 18	Delega
art. 19	Attribuzione del numero di voti
art. 20	Elenco degli aventi diritto al voto
art. 21	Liste dei candidati
art. 22	Costituzione dei seggi per l'elezione dei consiglieri
art. 23	Validità delle elezioni
art. 24	Elezione– votazione a scrutinio segreto
art. 25	Scrutinio
art. 26	Contestazioni
art. 27	Risoluzioni delle contestazioni
art. 28	Rinvio
art. 29	Rinuncia degli eletti
art. 30	Accettazione degli eletti
art. 31	Durata delle cariche
art. 32	Dimissioni
art. 33	Decadenza delle cariche
art. 34	Vacanza di cariche

- art. 35 Gratuità delle cariche – rimborso delle spese
- art. 36 Servizio di segreteria
- art. 37 Interesse in conflitto
- art. 38 Votazioni
- art. 39 Verbali delle sedute degli organi consorziali
- art. 40 Pubblicazione delle deliberazioni
- art. 41 Ricorsi
- art. 42 Copia delle deliberazioni

**Capo IV Esercizio finanziario – preventivo – consuntivo –
contribuenza – riscossione – cassa**

- art. 43 Catasto
- art. 44 Esercizio finanziario
- art. 45 [Criteri per il riparto dei contributi e massima
esposizione economica](#)
- art. 46 Modi di riscossione e di pagamento
- art. 47 Conservazione delle opere consorziali
- art. 48 Inadempimenti e danni – esecuzione d'ufficio

Disposizioni finali

- art. 49 Periodo transitorio
- art. 50 Approvazione dello statuto
- art. 51 Rinvio